



16432/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

***TRIBUTI**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 4748/2011

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. **16432**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. ANTONIO MERONE - Presidente - ud. 18/06/2015
- Dott. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - PU
- Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere -
- Dott. MARINA MELONI - Rel. Consigliere -
- Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4748-2011 proposto da:

COMUNE DI _____ in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIA _____

presso lo studio dell'avvocato _____

che lo rappresenta e difende unitamente

all'avvocato _____ giusta delega in calce;

- ricorrente -

2015

contro

2315

AGENZIA TERRITORIALE CASA PROVINCIA DI ALESSANDRIA;

- intimato -

Nonché da:

AGENZIA TERRITORIALE CASA PROVINCIA DI ALESSANDRIA in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA [REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [REDACTED] giusta delega a margine;

- controricorrente incidentale -

contro

COMUNE DI [REDACTED] in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIA [REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [REDACTED] giusta delega in calce al ricorso principale;

- controricorrente all'incidentale -

avverso la sentenza n. 55/2010 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 02/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2015 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l'Avvocato [REDACTED] che si riporta e deposita una cartolina verde A/R;

udito per il controricorrente l'Avvocato [REDACTED] per delega dell'Avvocato [REDACTED] che nulla osserva;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il

rigetto del ricorso principale, assorbito
l'incidentale.



Svolgimento del processo

Il Comune di [redacted] con avviso di liquidazione ICI rettificò l'aliquota applicata per l'anno d'imposta 2004, in riferimento a 1075 unità immobiliari di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria (già IACP), dal 4 per mille, aliquota prevista per abitazioni principali, al 7 per mille oltre interessi e sanzioni.

La contribuente impugnò l'avviso di liquidazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria lamentando la mancata preventiva notifica di un avviso di accertamento motivato, quale atto prodromico rispetto alla cartella di pagamento impugnata, nonché l'illegittima applicazione dell'aliquota superiore trattandosi nella fattispecie di abitazioni principali.

La CTP respinse il ricorso con sentenza riformata in secondo grado, su appello del Comune, dalla Commissione Tributaria regionale del Piemonte la quale annullò l'avviso di liquidazione.

M



Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha proposto ricorso per cassazione il Comune di [redacted] con ~~due~~ motivi e la contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo più memoria. Il Comune resiste al ricorso incidentale condizionato con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Comune di [redacted] lamenta nullità del procedimento e della sentenza per violazione del diritto alla difesa in quanto i giudici di appello hanno censurato la delega del Sindaco alla dott.ssa [redacted] e negato alla stessa il diritto di svolgere difese orali alla udienza di discussione pur partecipandovi in sostituzione del Sindaco.

Con il secondo motivo di ricorso il Comune di [redacted] lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.7 D.L.gs 546/1992 ed art.4 D.L. 437 dell'8 agosto 1996, nonché art. 8 D.Lgs 504 del 1992 in riferimento all'art. 360 comma 1 n.3 cpc perché il giudice di appello ha ritenuto incongrua ed irragionevole la decisione del Comune



di non applicare agli immobili assegnati dall'Istituto l'aliquota ridotta del 4 per mille senza considerare che la scelta apparteneva alla sfera discrezionale dell'ente non sindacabile in sede giurisdizionale.

Con il terzo motivo di ricorso il Comune di

lamenta violazione e falsa applicazione in relazione all'avviso di liquidazione annullato per mancanza di motivazione in riferimento all'art. 360 comma 1 n.5 cpc perché il giudice di appello non ha considerato il disposto di cui all'art. 17 D.L.gs 472/1997 che consentiva di applicare le sanzioni.

Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto assorbiti gli altri.

Infatti premesso che secondo il Regolamento comunale del Comune di in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'aliquota ridotta esige la condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte del proprietario persona fisica e quindi la mancanza di reddito derivante dall'immobile, ne consegue che il beneficio non spetta alle Agenzie territoriali per la casa (istituite, nella fattispecie, con legge della Regione Piemonte 26 aprile 1993, n. 11, e

192



subentrate agli I.A.C.P.), atteso, da un lato, che nell'attuazione dell'istituzionale destinazione alla locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata non è ravvisabile un utilizzo diretto degli immobili stessi da parte delle dette A.T.C., e, dall'altro, che il godimento degli immobili da parte dei cittadini assegnatari è comunque assoggettato al pagamento di pigioni - sia pure inferiori a quelle di mercato - remunerative del capitale investito (cfr. art. 21 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165), con conseguente esclusione anche della seconda condizione sopra indicata.

Questa Corte ha affermato in merito: "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta che l'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del dPR n. 917 del 1986 (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), purché destinati esclusivamente - fra l'altro - allo "svolgimento di attività assistenziali", esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e



dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. Ne consegue che il beneficio non spetta alle Agenzie territoriali per la casa (istituite, nella fattispecie, con legge della Regione Piemonte 26 aprile 1993, n. 11, e subentrate agli I.A.C.P.), atteso, da un lato, che nell'attuazione dell'istituzionale destinazione alla locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata non è ravvisabile un utilizzo diretto degli immobili stessi da parte delle dette A.T.C., e, dall'altro, che il godimento degli immobili da parte dei cittadini meno abbienti o bisognosi è assoggettato al pagamento di pigioni - sia pure inferiori a quelle di mercato - remunerative del capitale investito (cfr. art. 21 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165), con conseguente esclusione anche della seconda condizione sopra indicata" (Sez. 5, Sentenza n. 18549 del 04/12/2003).

Inoltre secondo Sez. 5, Sentenza n. 20042 del 08/10/2004 che "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il Comune non ha, in linea di principio, l'obbligo di motivare la delibera con la quale stabilisce l'aliquota dell'imposta - e quindi la quantificazione della misura dell'imposta - all'interno dell'ambito stabilito dalla legge, a

u



meno che questa non vincoli le
delibere tariffarie a determinati parametri.

Più recentemente le sezioni unite di questa Corte con Sez. U, Sentenza n. 28160 del 26/11/2008 hanno affermato che: "In tema di ICI, non spetta agli immobili degli IACP l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992, che esige la duplice condizione - insussistente per questa categoria di beni - dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. Gli immobili medesimi possono, invece, beneficiare della riduzione di imposta, prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo decreto. Per effetto, poi, della disposizione di cui all'art. 1, comma 3, d.l. n. 93 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 2008, gli immobili degli enti citati, per i tributi maturati a partire dal 1 gennaio 2008, potranno godere della totale esenzione dall'imposta comunale in esame.

Con ricorso incidentale condizionato l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 2 bis D.L.gs 504/1992 ed art. 7 legge 27 luglio 2000 nr. 212 in relazione all'art.



360 comma 1 n.3 cpc perché la CTR ha ritenuto infondata la censura in ordine alla mancata allegazione all'avviso del Regolamento comunale ICI.

Il ricorso incidentale deve essere respinto in quanto il Regolamento comunale ICI risultava trascritto nella parte relativa all'art.6 (che qui interessa) nell'avviso di liquidazione ICI emesso dal Comune, come risulta dal testo della sentenza impugnata che riporta a sua volta letteralmente il testo dell'avviso di liquidazione. Conseguentemente la ATC disponeva di tutti gli elementi di fatto e di diritto per conoscere e contestare la motivazione dell'atto impositivo.

Per quanto sopra deve essere accolto il secondo motivo del ricorso, assorbiti il primo ed il terzo, cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, deve essere respinto il ricorso introduttivo. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l'evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società contribuente.

P.Q.M.



Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rigetta il ricorso introduttivo. Rigetta il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e condanna l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 6.000,00 oltre spese forfetarie ed accessorie.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 18/6/2015

Il consigliere estensore

Marina Meloni
Marina Meloni

Il Presidente

Antonio Merone
Antonio Merone

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 5 AGO. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA
Marcello Baragona